

# Criteria per la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico



[interpello in materia di sicurezza n.1 del 23 giugno 2015](#)



Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza



[D.Lgs. n. 81/2008](#): Art. 10; allegato XV, punto 2.2.1. lett. b)



criteria generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.



“Con il Decreto Legislativo n. 81/2008, viene “ampliato” il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteria minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XX.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.

Pertanto, il riferimento all'art. 10 del d.lgs. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteria minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.”